COMUNE DI CAMPI BISENZIO

- Città Metropolitana di Firenze -

2° Settore Servizi alla Persona

REG. N. _____

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE N. 3 CENTRI SOCIO - EDUCATIVI CON ATTIVITA' DI DOPOSCUOLA CIG 8954093F48

L'anno duemilaventuno, il giorno xx (xx) del mese di novembre a mezzo sottoscrizione digitale avvenuta con scambio mail, in esecuzione della determinazione dirigenziale del 2° Settore "Servizi alla persona" n. xx del xx/11/2021

TRA

- xx, nato a xx (xx) il xx, codice fiscale xx che interviene nella sua qualità di Dirigente del 2° Settore "Servizi alla persona" del Comune di Campi Bisenzio (FI), con sede in Campi Bisenzio, Piazza Dante 36, Codice Fiscale del Comune 80016750483, P.IVA 00421110487, in nome e per conto del quale agisce, in esecuzione del Decreto del Sindaco n. xx del xx, autorizzato al presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, dell'art. 54 dello Statuto comunale e dell'art. 28 comma 1 lettera J del Regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, domiciliata per la carica presso la sede comunale, che dichiara espressamente per quanto riguarda il presente atto l'insussistenza di conflitti di interesse a suo carico ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio nel contesto del

presente atto denominato per brevità “Stazione appaltante”;

E

- xxx, nato a xx (xx) il xx, residente in xx n. xx xx (xx) odice fiscale xx, che interviene nella sua qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale Macramè Onlus (C.F./P. IVA xxx), con sede legale in xxx - Cooperativa iscritta al Registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. xxx, iscritta all'Albo nazionale delle Società Cooperative n. xx, iscritta all’Albo della Regione Toscana delle Cooperative sociali on D.P.G.R. n. xx, pertanto autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente la stessa, nel presente atto denominata “Appaltatore”;

PREMESSO CHE

- l'emergenza Covid-19 e le relative misure di contenimento hanno fortemente ridotto le opportunità educative, formative e di socializzazione offerte e bambini ed adolescenti determinando un diffuso aggravamento delle condizioni di povertà educativa;

- con D.L. n. 34/2020 e n. 73/2021 è stata destinata ai Comuni una quota del Fondo per le politiche della famiglia, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine per gli anni 2020 e 2021;

- la Giunta comunale con deliberazione n. 145 del 7 settembre 2021, resa immediatamente eseguibile, ha approvato le Linee di indirizzo operative per l'utilizzazione dei suddetti finanziamenti di cui ai D.L. n. 34/2020 e n. 73/2021 che ammontano complessivamente ad euro 255.899,84

(duecentocinquantacinquemila/84) prevedendo nell'allegato A) alla suddetta deliberazione n. 145/2021 che una parte dei finanziamenti quantificata indicativamente in euro 145.899,84 sia destinata al potenziamento del progetto *TuttaCampi* con l'attivazione di doposcuola "diffusi" sul territorio comunale;

- con determinazione n. 989 del 21/10/2021 "Progetto doposcuola diffusi "TuttaCampi" di cui alla deliberazione G.M.145/2021 - Determina a contrarre" sono state definite le azioni previste per la realizzazione del progetto tra le quali il potenziamento del progetto *TuttaCampi* della Cooperativa sociale Macramè onlus, con l'attivazione di tre centri socio - educativi con servizio di doposcuola rivolti agli studenti delle tre scuole secondarie di primo grado ed a studenti del biennio delle secondarie di secondo grado individuati su segnalazione delle scuole e dei competenti servizi sociali territoriali;

- con determinazione n. xx/2021 è stata affidata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, sulla base del progetto e dell'offerta economica presentata il 25/10/2021 su START, la realizzazione e gestione di tre centri socio - educativi con servizio di doposcuola rivolti agli studenti delle tre scuole secondarie di primo grado ed a studenti del biennio delle secondarie di secondo grado individuati su segnalazione delle scuole e dei competenti servizi sociali territoriali alla Cooperativa sociale Macramè Onlus CF/P.IVA 05008260480 per l'importo di euro 44.400,00 oltre I.V.A. al 5%, per complessivi euro 46.620,00 (quarantaseimilasecentoventi/00);

- il Comune di Campi Bisenzio ha effettuato, con esito positivo, le verifiche

sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs 18/04/2016 n.50;

- che in seguito all'esito positivo dei controlli e delle verifiche nei confronti dell'Appaltatore previsti dalla normativa vigente, l'affidamento disposto con determinazione dirigenziale n. xx/2021 è divenuto efficace;

- ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lettera e) del D.Lgs 06.09.2011 n. 159, la stazione appaltante non è tenuta ad acquisire certificazione antimafia in quanto l'importo del presente contratto ha un valore complessivo inferiore ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00);

- che l'Appaltatore ha presentato in data xx/11/2021 la comunicazione sulla propria composizione societaria, ai sensi dell'art. 1 del DPCM 11/05/1991 n. 187;

- che lo schema di contratto è stato approvato con determinazione dirigenziale n. xx/2021 e che le clausole essenziali sono invariate rispetto al contenuto del presente atto;

- che Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente contratto è xxx Dirigente Settore 2 Servizi alla Persona.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto del presente contratto la realizzazione di n. 3 centri socio - educativi con servizio di doposcuola, rivolti agli studenti delle tre scuole secondarie di primo grado ed a studenti del biennio delle secondarie di secondo grado individuati su segnalazione delle scuole e dei competenti servizi sociali territoriali, secondo il progetto TUTTACAMPI3D -

UN DOPOSCUOLA PER TRE SPAZI DELLA CITTA' presentato dalla Società Cooperativa Macramè Onlus il 25/10/2021 sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, facente parte integrante, con il Disciplinare firmato per accettazione, del presente contratto pur se a questo materialmente non allegati e conservati agli atti della stazione appaltante, nelle sedi indicate dalla cooperativa e precisamente nei locali degli Oratori di Santo Stefano, di San Lorenzo e di San Donnino.

L'Appaltatore dovrà garantire le seguenti attività: coordinamento con i referenti delle scuole e dei servizi sociali, predisposizione dei calendari delle attività e degli strumenti metodologici, attività frontale per un minimo di 190 ore distribuiti in 3/4 incontri settimanali per ciascun centro socio educativo, monitoraggio e reportistica finale.

Art. 2 Prestazioni proposte dall'Appaltatore

L'Appaltatore si impegna a realizzare n. 3 centri socio educativi e tutte le attività previste nel progetto presentato.

Art. 3 Destinatari del Servizio

Destinatari del Servizio sono 14 minori per ciascun centro, di età compresa tra i 12 ed i 17 anni, di ambo i sessi. L'appaltatore dovrà assicurare un rapporto educatore/ragazzi di 1 a 7.

Art. 4 Luogo di Esecuzione

I servizi oggetto del presente contratto si svolgeranno nelle sedi indicate dall'Appaltatore (Oratori di Santo Stefano, di San Lorenzo e di San Donnino) che dovranno essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza. L'appaltatore è l'esclusivo responsabile delle strutture utilizzate per lo svolgimento del servizio nonché di ogni

eventuale danno, causato agli utenti e a terzi, dipendente dallo stato dei luoghi e dall'esercizio dell'attività, sollevando il Comune di Campi Bisenzio da ogni responsabilità.

Art. 5 Caratteristiche operative del servizio

Le attività dovranno essere organizzate con le modalità previste dal progetto presentato e dovranno essere programmate e realizzate d'intesa con i competenti servizi comunali. L'Appaltatore ha designato quale Coordinatore tecnico organizzativo del servizio xxx.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire i servizi di cui agli artt. 1 e 2 del presente contratto nel rigoroso rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente e con idonea organizzazione aziendale caratterizzata da personale professionalmente qualificato, idoneo alla migliore realizzazione dei servizi e da indicarsi singolarmente con cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, titolo di studio e qualifica professionale a seguito del provvedimento formale di aggiudicazione del servizio. Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'impresa, la quale è ritenuta l'unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto di appalto.

Per lo svolgimento delle attività previste dal progetto l' Appaltatore dovrà:

- operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali, locali e comunitari vigenti;
- garantire, attraverso il Coordinatore designato, le necessarie forme di raccordo operativo con i referenti del Comune e delle scuole frequentate dai ragazzi inseriti nei centri, per le attività oggetto del presente contratto;
- rispettare gli standard di trattamento salariale, normativo, previdenziale

e assicurativo secondo i contratti collettivi di lavoro della categoria e il rispetto della normativa vigente, a seconda della tipologia del personale impiegato;

- rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L' Appaltatore è inoltre tenuto:

- al rispetto delle norme emergenziali Covid 19 ed a garantire, per tutta la durata dei centri, gli standard di sicurezza previsti nell'allegato 8 all'ordinanza del 21 maggio 2021 del Ministro della Salute emanata di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e comunque previsti da ogni alla disposizione statale, regionale o comunale atta a garantire la sicurezza anticontagio, che potrà entrare in vigore anche successivamente all'affidamento;

- ad individuare un referente per COVID 19 all'interno della propria struttura che sovraintenda il rispetto delle disposizioni previste nell'allegato 8 della citata ordinanza del 21 maggio 2021 e comunicarne il nominativo al Comune;

- a compilare per ciascun centro un registro di presenza di chiunque sia presente alle attività, per favorire le attività di tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti e a mantenere il registro per 14 giorni;

- al rispetto di quanto previsto dal regolamento UE n. 679/2016 ed in particolare della riservatezza assoluta relativamente a tutte le

informazioni ed ai documenti acquisiti nel rapporto con gli utenti, riservando le comunicazioni ed il trattamento di problematiche individuali unicamente al personale incaricato dal Comune;

- a riferire tempestivamente ogni eventuale cambiamento rispetto ai referenti del progetto ed a concordare eventuali variazioni rispetto a modalità, tempi e organizzazione delle proposte;

A conclusione dell'intervento dovrà essere prodotta una relazione dettagliata circa la realizzazione delle attività e tutta la documentazione prevista nel progetto presentato. Il Coordinatore provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Referente indicato dal Comune di Campi Bisenzio dell'esecuzione del contratto. Le parti convengono che il costo del Coordinatore è ricompreso nel costo complessivo dell'appalto.

Art. 6 Requisiti del personale impiegato

Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità.

Sono a carico dell'appaltatore le verifiche in merito all'assenza di condanne o procedimenti penali del personale impiegato per lo svolgimento del servizio in oggetto per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ai sensi dell'art.25-bis D.P.R. n. 313/2012.

Il personale impiegato dovrà essere in possesso di specifiche competenze,

titoli e/o qualifiche, adeguatamente formato e idoneo, sotto il profilo professionale e morale, allo svolgimento dei compiti assegnati. Tutti i requisiti e garanzie del presente articolo si estenderanno anche al personale di enti ed associazioni di cui l'Appaltatore potrà eventualmente avvalersi per la realizzazione di attività del progetto. Tutto il personale deve essere in possesso del titolo di Educatore Professionale o di Educatore Professionale sociopedagogista ed esperienza lavorativa di almeno due anni in servizi similari a quello oggetto del presente appalto.

Art. 7 Rilevazione e Monitoraggio sul servizio

Ai fini delle opportune valutazioni sull'efficacia e sull'efficienza del servizio, l'Appaltatore si impegna a documentare e rilevare tutte le attività di cui al precedente art. 1, utilizzando appositi strumenti – anche su supporto informatico – preventivamente definiti e concordati con il Referente indicato dal Comune. Ai fini del controllo e della verifica delle attività svolte, a conclusione dell'intervento l'Appaltatore si impegna a trasmettere al Comune di Campi Bisenzio Settore Servizi alla Persona una relazione dettagliata con tutti i dati e le informazioni utili per la valutazione complessiva dell'intervento, l'elenco degli iscritti e l'eventuale documentazione prevista dal progetto presentato. L'Appaltatore si impegna a svolgere tutte le attività di cui all'art. 1 nel rispetto delle norme in materia di segreto professionale e tutela della riservatezza e dei dati personali e sensibili di cui al Regolamento UE 2016/679.

Art. 8 Durata dell'appalto

La durata è stabilita dalla data di affidamento del servizio al 31/12/2021.

Art. 9 Corrispettivo dell'appalto e modalità di Pagamento

L'importo contrattuale è definito, sulla base dell'offerta presentata dall'Appaltatore su Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, in euro 44.400,00 oltre I.V.A. al 5% per complessivi euro 46.620,00 (quarantaseimilaseicentoventi/00). Con tale corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito. Tale importo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'Appaltatore non abbia tenuto presente. L'Appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio.

L'Appaltatore trasmetterà in formato elettronico al Comune di Campi Bisenzio fattura del servizio svolto, che dovrà riportare i seguenti riferimenti: determinazione n. xx/2021, impegno contabile n. xxx/2021, CIG 8954093F48. Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo esigibilità IVA l'indicazione "Scissione dei pagamenti". La fattura dovrà pervenire in forma elettronica al Comune di Campi Bisenzio Servizi alla Persona, codice univoco ufficio MJHU6V, Piazza Dante 36, Campi Bisenzio che, dopo verifica circa il regolare svolgimento del

servizio, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa. Il pagamento del corrispettivo avverrà altresì previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dalla Stazione Appaltante.

Art. 10 Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della protezione dei Dati (RPD) è Anci Toscana, nella persona dell'Avv. Marco Giuri. Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli indirizzi email privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it e rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it. Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina

http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy

Art. 11 Referente esterno trattamento dati personali

La Cooperativa è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuta ad attivare modalità e forme di controllo adeguate in merito al trattamento dei dati personali. E' altresì responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale. In particolare, la Cooperativa s'impegna a utilizzare gli strumenti e i sistemi gestionali – anche su supporto informatizzato – per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, secondo le regole e modalità previste dal Regolamento UE 2016/679, con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti e a non diffondere/comunicare/cedere informazioni inerenti gli utenti di cui possa venire in possesso nel corso delle attività di cui alla presente contratto; si impegna altresì a rispettare ed ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l'Amministrazione comunale impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell'inizio del servizio la Cooperativa, dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentate legale della Cooperativa. In conseguenza di quanto sopra la società cooperativa sociale Macramè Onlus è nominata dal Comune di Campi Bisenzio Responsabile esterno del trattamento dati personali connessi all'attività svolta, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

Art. 12 Responsabilità in Materia di Sicurezza

L'Appaltatore è tenuto a ottemperare alle norme di sicurezza e di salute di

cui al D.Lgs. 81/2008. Deve garantire a tutti i soggetti, addetti allo svolgimento delle attività del presente contratto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi, ove previsto.

Art. 13 Polizze Assicurative

L'Appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni, infortuni o altro procurati agli utenti o a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune di Campi Bisenzio da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, o per cause ad esso connesse o conseguenti, derivino al Comune di Campi Bisenzio o a terzi, a persone o cose, è senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'Appaltatore. E' inoltre a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale derivante *da culpa in vigilando* degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati. L'Appaltatore è pertanto obbligato a contrarre a favore del personale e degli utenti, per un periodo pari alla durata del contratto, polizza assicurativa stipulata con primario assicuratore di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO) per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del presente appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con massimali non inferiori a euro 1.500.000,00 "unico" (per danni a persone,

cose, animali). L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera la cooperativa dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle coperture assicurative suddette. L'Amministrazione sarà in ogni caso tenuta indenne da danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal Soggetto gestore.

Si dà atto che l'Appaltatore ha consegnato il XX/11/2021 Polizza generale della Cooperativa RCT/RCO n. xx emessa da xx con massimale di euro xx attestante la copertura assicurativa del servizio oggetto del presente contratto, che si conserva in atti. Si conviene al riguardo che tutti gli oneri sono compresi nel corrispettivo.

Art. 14 Comunicazioni

L' Appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Comune di Campi Bisenzio ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del Comune di risolvere in tale ipotesi il contratto. Qualora l'erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal progetto, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al Gestore, quest'ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Comune di Campi Bisenzio mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione dell'appalto e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni. L'Appaltatore deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente

l'esecuzione dei compiti previsti nel presente contratto.

Art. 15 Rischi da Interferenze Inerenti la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Per l'espletamento del presente appalto che si svolgerà in sedi/locali messi a disposizione dall'Appaltatore e pertanto sottratti alla giuridica disponibilità del Comune di Campi Bisenzio resta escluso l'obbligo di redigere uno specifico *Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze* (Duvri) e di conseguenza non sussistono costi della sicurezza relativi alle misure di sicurezza per rischi interferenti di cui all'art. 26 del D. Lgs n. 81/2008.

Art. 16 Estensione degli Obblighi di Condotta Previsti dal Codice di Comportamento

L'Appaltatore, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Campi Bisenzio, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7/2014, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, reperibile sul sito internet istituzionale dell'ente, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili con riguardo al ruolo ed all'attività svolta. In caso di violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 62 del 2013 e degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Campi Bisenzio, il presente contratto è risolto di diritto. L'Appaltatore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Campi Bisenzio si impegna a trasmetterne copia ai propri

dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo.

Art. 17 Accettazione Intesa di Legalità

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'"Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici" sottoscritta il 10 ottobre 2019 dal Comune di Campi Bisenzio con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 **.**

Art. 18 Dipendenti delle P.A. – Incompatibilità

L'Appaltatore dichiara di ben conoscere l'art. 1338 c.c. e che non sussistono le cause di nullità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012, che prevede il divieto del c.d. "pantouflage - revolving doors". L'Appaltatore dichiara, altresì, di non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità in base alla normativa vigente in materia.

Art. 19 Risoluzione e recesso

La stazione appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal presente atto nelle forme e nei limiti previsti dall'articolo dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016. Per la risoluzione trova applicazione la disposizione di cui all'art. 108 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

Art. 20 Risoluzione di Diritto – Clausola Risolutiva Espressa

Il Comune di Campi Bisenzio intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte dell'Appaltatore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- ripetute inosservanze delle obbligazioni contrattuali;
- violazione da parte dei collaboratori del soggetto contraente del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Campi Bisenzio" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7/2014;
- attribuzione d'incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune di Campi Bisenzio, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'A.C. nei suoi confronti;
- in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- mancata comunicazione tempestiva al Comune di Campi Bisenzio e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti;
- nel caso in cui nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322

c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.;

- qualora l'Appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;

- il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente;

- mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale;

- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;

- liquidazione, fallimento e avvio di procedure concorsuali;

- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto.

Nei suddetti casi il Comune di Campi Bisenzio sarà tenuto a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale del contratto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. L'Appaltatore rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno. In caso di risoluzione di diritto per le predette fattispecie, il Comune di Campi Bisenzio ha diritto di affidare a terzi il servizio in danno al Gestore inadempiente, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente derivanti al Comune.

Art. 21 Recesso dal contratto da parte dell'Appaltatore

In caso l'Appaltatore receda anticipatamente dal contratto, il Comune di Campi Bisenzio, chiederà il risarcimento dei danni subìti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

Art. 22 Assoggettamenti fiscali

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico del gestore, con la sola eccezione dell'IVA, se dovuta, che sarà a carico del Comune. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 23 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, a pena di nullità, tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, anche nei confronti di eventuali subappaltatori o sub-contraenti. Agli atti del Comune è stata acquisita la comunicazione dell'appaltatore nella quale emergono gli estremi identificativi del relativo conto corrente dedicato, nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di esso. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L'appaltatore si impegna a comunicare qualsiasi modificazione intervenuta in merito a quanto già comunicato; in difetto nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante.

Art. 24 Definizione delle Controversie

Per le controversie che eventualmente dovessero sorgere tra Comune e l'Appaltatore, non risolte di comune accordo, sia durante il periodo di durata del presente contratto sia al termine del medesimo, è competente in via esclusiva e inderogabile il Foro di Firenze.

Art. 25 Spese Contrattuali

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e sarà registrato solo in caso d'uso, con conseguenti spese a carico della parte che richiederà la registrazione. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto, comprese quelle inerenti le eventuali copie del medesimo, e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione (diritti di segreteria per l'originale e per la scritturazione dell'atto) come pure tutte le spese per gli atti occorrenti per la gestione dei servizi. Il presente atto è soggetto alla disciplina dell'imposta di registro solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e s.m.i.. Il presente contratto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 D.Lgs. 3/7/2017 n. 117.

Art. 26 Norme Transitorie e Finali

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle norme legislative e delle altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici. Per quanto non espressamente previsto o richiamato nel presente contratto si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei regolamenti dell'Ente.

Art. 27 Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, secondo comma del codice civile, le parti dichiarano di aver preso attenta visione e di approvare espressamente e specificatamente le clausole vessatorie contenute nei seguenti articoli: art. 9, art. 11, art. 12, art. 13 art. 16, art. 17, art. 19,

art. 20, art. 21, art. 22, art. 23 del presente schema di contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Campi Bisenzio

Il Dirigente del 2° Settore Servizi alla persona

Per la Cooperativa Macramè società cooperativa sociale Onlus

Il Legale rappresentante

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 82/2005 E RISPETTIVE NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA